**MONS. FRANCO MOSCONE** crs
*Arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo*
*Presidente della Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza"*
*Direttore Generale della Associazione Internazionale dei "Gruppi di Preghiera di Padre Pio"*

Prot. n. 78/2024 RD

*Considerato* il testo vigente dello Statuto del Consiglio Presbiterale, approvato con Decreto arcivescovile prot. n. 12/2009 RD del 9 aprile 2009 e successivamente modificato con Decreto arcivescovile prot. n. 47/2021 RD del 15 settembre 2021;

*considerato* che il Consiglio Presbiterale è un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, ha il compito di *coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata* (cfr. can. 495 §1);

*ritenendo* che la rappresentanza del presbiterio sia meglio espressa garantendo che circa la metà venga liberamente eletta dagli stessi sacerdoti (cfr. can. 497,1°);

*ritenendo* che il numero totale dei sacerdoti componenti il Consiglio Presbiterale debba essere più funzionale alla finalità di coadiuvare efficacemente il Vescovo nel governo della diocesi;

*avendo valutato* la necessità di apportare alcuni aggiornamenti e alcune esplicitazioni di natura tecnica;

*sentito il parere* del Consiglio Presbiterale nella seduta del 10 ottobre 2024;

a norma dei cann. 94 e 496

**APPROVO E PROMULGO**

**LA NUOVA VERSIONE DELLO STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO.**

Dispongo che l'entrata in vigore dello Statuto sia il 1° novembre 2024. Essendo riordinata integralmente l'intera materia trattata, in tale data è da considerarsi abrogata la precedente versione dello Statuto del Consiglio Presbiterale (cfr. can. 20).

*Manfredonia, dalla Curia arcivescovile il 18 ottobre 2024. Festa di San Luca Evangelista.*

sac. Matteo Tavano

*sac. Matteo Tavano*
Cancelliere arcivescovile

+ Franco Moscone crs

*+ Franco Moscone* crs
Arcivescovo

# *STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE*
# *dell'Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo*

## *1. Natura, competenze*

### Natura

### Art. 1

Il Consiglio presbiterale è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cfr. can. 495 § 1).

### Competenze

### Art. 2

Il Consiglio presbiterale ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr. can. 500 § 2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (cfr. can. 461 § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cfr. can. 515 § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr. can. 531); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cfr. can. 536 §1); la costruzione di una nuova chiesa (cfr. can. 1215 § 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cfr. can. 1222, § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cfr. can. 1263); la regolare riunione domenicale senza la celebrazione dell'Eucaristia (cfr. Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero, 2 giugno 1988, n. 24); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr. "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici", AAS 77 [1985] 559, art.33).

Non sono pertinenti al Consiglio presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

### Art. 3

Fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr. can. 502).

Su proposta del Vescovo, il Consiglio presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cfr. can. 1742 § 1).

## *2. Composizione, designazione, durata in carica*

### Composizione

### Art. 4

Il Consiglio presbiterale si articola in:

1. Presidente;

2. Assemblea;

3. Segretario.

1. Il presidente del Consiglio presbiterale è il Vescovo, cui spetta convocare l'Assemblea, presiederla e determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cfr. can. 500 § 1).

2. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri nominati dal Vescovo, secondo quanto stabilito negli artt. 5, 6 e 7 del presente Statuto.

3. Il segretario è liberamente nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio presbiterale. Resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Spetta al Segretario:

a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale (cfr. art. 9 del presente Statuto);

b) curare la redazione dell'ordine del giorno stabilito dal Vescovo;

c) almeno venti giorni prima della sessione, salvo casi di particolare urgenza, trasmettere digitalmente ai Consiglieri l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno e gli eventuali strumenti di lavoro;

d) notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;

e) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio presso la Curia.

**Modalità di designazione**

**Art. 5**

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale tutti i presbiteri del presbiterio:

- i presbiteri incardinati nella Diocesi;

- i presbiteri secolari non incardinati nella Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che dimorano in Diocesi ed esercitano un qualche ufficio in suo favore (cfr. can. 498 § 1).

Sono membri eletti:

a) un numero stabilito di presbiteri per ciascun vicariato: tre membri per il vicariato di Manfredonia, un membro per il vicariato di Vieste, un membro per il vicariato di San Giovanni Rotondo, un membro per il vicariato di Monte Sant'Angelo, due membri per il vicariato del Gargano nord. In ciascun vicariato sono elettori ed eleggibili tutti e soltanto i presbiteri incardinati in Diocesi e abitanti in quello stesso vicariato (cfr. can. 100). In ciascun vicariato gli elettori possono esprimere al massimo tante preferenze quanti sono i presbiteri da eleggere in quel vicariato.

b) due presbiteri per i presbiteri non incardinati in Diocesi e che, dimorando in essa, esercitano un qualche ufficio in suo favore (membri di un Istituto religioso, di una Società di vita apostolica o secolari non incardinati nella Diocesi). Sono elettori ed eleggibili tutti e soltanto i presbiteri non incardinati in Diocesi e che, dimorando in essa, esercitano un qualche ufficio in suo favore. Gli elettori possono esprimere al massimo due preferenze.

Per ciascuno dei vicariati e per il gruppo di presbiteri non incardinai in Diocesi e che esercitano un qualche ufficio in suo favore si redige una graduatoria in ordine decrescente. Per essere

eletti è necessaria la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il presbitero più anziano di ordinazione.

Deve essere garantita la segretezza del voto. Norme elettorali specifiche possono essere stabilite in occasione delle elezioni.

Nel corso del mandato del Consiglio presbiterale, in caso di sostituzione dei membri eletti, si attinge alla rispettiva graduatoria da cui risultava eletto il presbitero da sostituire.

Tra i non eletti diventa Consigliere chi occupa la posizione più alta in graduatoria e adempie ad un ulteriore requisito:

a) nel caso si tratti di sostituire un Consigliere eletto per un vicariato, il sostituto deve essere ancora abitante nello stesso vicariato (cfr. can. 100);

b) nel caso si tratti di sostituire un Consigliere eletto per i presbiteri non incardinati in Diocesi e che, dimorando in essa, esercitano un qualche ufficio in suo favore, il sostituto deve svolgere ancora un qualche ufficio in favore della Diocesi stessa, dimorando in essa.

**Art. 6**

Sono membri di diritto:

a) il Vicario Generale;

b) il Vicario Giudiziale;

c) i Vicari Episcopali.

**Art. 7**

Sono membri liberamente nominati dal Vescovo tre presbiteri appartenenti al presbiterio.

Nel caso di sostituzione di membri nominati dal Vescovo spetta al Vescovo nominare liberamente i sostituti tra i presbiteri appartenenti al presbiterio.

**Durata in carica**

**Art. 8**

Il Consiglio presbiterale nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cfr. can. 501 § 1).

**Art. 9**

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

a) per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate;

b) per trasferimento ad altro vicariato, nel caso di Consiglieri eletti per un vicariato;

c) per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di presbiteri non incardinati in Diocesi;

d) per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri di diritto;

e) per tre assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;

f) per altre cause previste dal diritto (cfr. can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma degli artt. 5, 6 e 7 del presente Statuto.

I Consiglieri subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

*3. Le sessioni e il loro svolgimento*

**Le sessioni**

**Art. 10**

Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno.

**Art. 11**

Il Consiglio presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

La sessione dovrà svolgersi entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

**Art. 12**

I membri del Consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata al Segretario o prima della sessione o entro il termine dello svolgimento di essa. L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cfr. art. 9 del presente Statuto), salvo diverso giudizio del Vescovo.

**Lo svolgimento delle sessioni**

**Art. 13**

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo di un suo delegato.

**Art. 14**

Prima di ogni sessione il Segretario mette a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente per eventuali osservazioni o integrazioni. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

**Art. 15**

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, chierici o laici, che illustrino gli aspetti della questione. Essi non hanno però diritto di voto.

**Art. 16**

Il voto sulle questioni su cui è chiesto di esprimersi verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del Segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

**Art. 17**

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

### *4. Rapporti con il presbiterio e altri organismi diocesani*

**Rapporti con il presbiterio**

**Art. 18**

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli.

**Rapporto con il Collegio dei Consultori**

**Art. 19**

Il Collegio dei Consultori, formato da un numero di membri del Consiglio presbiterale scelti dal Vescovo non minore di sei e non maggiore di dodici, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cfr. can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del Consiglio presbiterale.

In sede vacante il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il Consiglio presbiterale (cfr. can. 501 § 2).

**Rapporti con il Consiglio pastorale diocesano**

**Art. 20**

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il Consiglio presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro. Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Consigli.

**Rapporti con gli altri organismi diocesani**

**Art. 21**

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio presbiterale ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

### *5. Pubblicità degli atti del Consiglio presbiterale*

**Art. 22**

I verbali delle sessioni del Consiglio presbiterale, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (cfr. can. 500 § 3), sono conservati nell'archivio del Consiglio presbiterale presso la Curia e sono pubblicati nel Bollettino diocesano.

*6. Norme finali*

**Art. 23**

Le spese per il funzionamento del Consiglio presbiterale sono a carico della Diocesi.

**Art. 24**

Spetta al Vescovo modificare le norme del presente Statuto dopo aver sentito il Consiglio presbiterale.

*Manfredonia, 18 ottobre 2024.*

*sac. Matteo Tavano*
Cancelliere arcivescovile

FRANCISCUS MOSCONE CRS SANCTI IOANNIS ROTUNDI ARCHIEPISCOPUS SIPONTINUS - VESTANUS

*+ Franco Moscone* crs
Arcivescovo